

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3619

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore FASOLINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 OTTOBRE 2005

—————

Istituzione del tribunale di Eboli

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La legislatura in corso può dirsi caratterizzata dall'impegno profuso da Governo e Parlamento per addivenire alla soluzione di uno dei problemi che desta maggiore allarme sociale, la crisi della giustizia. Molti sono, infatti, i disegni di legge presentati e approvati, o tuttora in corso di esame, che raccolgono le denunce provenienti da operatori ed utenti del servizio giustizia, e che si propongono di risolvere le più gravi carenze del settore.

Molte critiche si appuntano, in particolare, sulla lentezza dei processi, spesso insostenibile, che nel settore penale ha come sbocco naturale la più improvvida delle soluzioni, cioè la prescrizione dei reati.

Orbene, proprio lo scopo di contribuire a rendere più efficiente il servizio giustizia ha ispirato il presente disegno di legge, che raccoglie le istanze di quanti, conoscendo la realtà campana, hanno suggerito la necessità di modificare l'articolazione sul territorio degli uffici giudiziari oggi esistenti, nel caso di specie istituendo un tribunale ordinario nel comune di Eboli, dal 1997 sezione distaccata del tribunale di Salerno.

Tale sezione distaccata ha giurisdizione civile e penale su un territorio assai vasto, che comprende più di trenta comuni, con una popolazione censita di 203.000 abitanti, ai quali vanno aggiunti le migliaia di turisti che vi si recano nel periodo estivo. Vanta un carico di lavoro che, con riferimento al primo semestre dell'anno in corso, registra la pendenza di 13.902 procedimenti civili (5.984 a cognizione ordinaria; 1.903 procedimenti speciali; 47 non contenziosi; 398 procedimenti esecutivi immobiliari e 5.570 procedimenti esecutivi mobiliari) e di 2.502 procedimenti penali, con un incremento, rispetto al 31 dicembre 2004, di ben 939 nuovi procedimenti civili e 178 procedimenti penali. Ed è proprio questo carico di lavoro, divenuto ormai insostenibile, unitamente con la considerazione della vastità del territorio e delle popolazioni interessate, che suggeriscono l'istituzione del tribunale autonomo di Eboli, che si colloca come un necessario tassello nell'ambito della ristrutturazione della giustizia in Italia, funzionale alla soluzione della profonda crisi in cui la stessa versa in Campania e nella provincia di Salerno in maniera particolare.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Nel distretto della corte di appello di Salerno sono istituiti il tribunale ordinario di Eboli e la procura della Repubblica presso il tribunale di Eboli.

2. Il tribunale di Eboli ha giurisdizione nel territorio dei comuni di: Acerno, Albanella, Altavilla Silentina, Aquara, Battipaglia, Bellizzi, Bellosguardo, Buccino, Campagna, Capaccio, Castelvita, Castelnuovo di Conza, Castel San Lorenzo, Colliano, Controne, Contursi Terme, Corleto Monforte, Eboli, Felitto, Giungano, Laviano, Montecorvino Pugliano, Montecorvino Rovella, Olevano sul Tusciano, Oliveto Citra, Ottati, Palomonte, Pontecagnano Faiano, Postiglione, Ricigliano, Roccadaspide, Romagnano al Monte, Roscigno, San Gregorio Magno, Sant'Angelo a Fasanella, Santomenna, Serre, Siccignano degli Alburni, Trentinara, Valva.

Art. 2.

1. Il Ministro della giustizia è autorizzato a determinare, con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell'ambito delle dotazioni dei ruoli del medesimo Ministero, gli organici del personale del tribunale ordinario di Eboli e della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario di Eboli, avendo riguardo ai carichi di lavoro verificatisi nel quinquennio precedente nei territori compresi nel circondario di cui all'articolo 1, comma 2, ed a fissare la data di inizio del funzionamento dei predetti uffici giudiziari.

2. Il Ministro della giustizia è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni alle ta-

belle A e B annesse all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.

Art. 3.

1. Alla data di inizio del funzionamento degli uffici giudiziari previsti dall'articolo 1, gli affari civili e penali pendenti davanti al tribunale ordinario ed appartenenti, ai sensi della presente legge, alla competenza del tribunale ordinario di Eboli, sono devoluti alla cognizione di questi ultimi uffici, fatta eccezione per le cause civili già passate in decisione e per i procedimenti penali per i quali è stato già dichiarato aperto il dibattimento.